

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2697 del 18/05/2026
Oggetto	OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - IMPRESA INDIVIDUALE MONTANARI MILENA. APPROVAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ATTRAVERSO N. 2 POZZI, IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), LOCALITA' SOTTARGINE, AD USO IRRIGUO. COD. PROC. PRPPA2872 - SINADOC 16245/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2832 del 18/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - IMPRESA INDIVIDUALE  
MONTANARI MILENA. APPROVAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE  
ALLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA ATTRAVERSO N. 2 POZZI, IN COMUNE DI SISSA  
TRECASALI (PR), LOCALITÀ SOTTARGINE, AD USO IRRIGUO. COD.  
PROC. PRPPA2872 - SINADOC 16245/2025.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- l'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 31/2026 del 19/01/2026 è stata approvata la deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, precedentemente definito ai sensi della L.R. n° 13/2015, attribuendo all'Area Demanio idrico lo svolgimento delle funzioni relative al demanio, con decorrenza dal 1/03/2026, come stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 28/01/2026;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26 del 26/02/2026 alla sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che, con atto n. 6226 del 09/12/2021, con scadenza fissata al 31/12/2025, questo Ufficio rilasciava alla sig.ra Montanari Milena (C.F. MNTMLN56H43I763D) la concessione (cod. proc. PRPPA2872) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea attraverso un pozzo avente portata massima assentita di 10 l/s e volume concesso pari a 2.880 mc/anno, ubicato in Comune di Sissa Trecasali, Località Sottargine, su terreno di proprietà della titolare della ditta richiedente, censito nella sezione A del N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 22 mappale n.2;

**PRESO ATTO** che la titolare dell'Impresa Individuale Montanari Milena (C.F. MNTMLN56H43I763D e P.I.V.A. 02858100346) ha presentato istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 60946 in data 11/04/2025, successivamente integrata con documentazione acquisita ai prot. n.ri 90516 del 16/05/2025 e 71972 del 21/04/2026) di variante sostanziale della concessione sopra descritta e, in particolare, per chiedere l'aumento della portata massima assentita e del volume concesso attraverso la perforazione di un secondo pozzo di cui è stata chiesta l'autorizzazione ad effettuare una nuova perforazione, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n° 3736 del 30/06/2025 è stata autorizzata la perforazione del pozzo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 15/12/2025 con il n. 221770 del protocollo ARPAE, successivamente integrata con documentazione

assunta al prot. 226675 del 15/12/2025);

**DATO ALTRESÌ ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

**PRESO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri di rito nell’ambito dell’istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione;

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

**CONSIDERATO** che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo ERA*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

**ACCERTATO** che:

- è stato corrisposto quanto dovuto per le spese istruttorie e per i canoni fino all’anno 2026;
- è stata corrisposta la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale il 01/12/2021;

**DATO ATTO** che, in data 21/04/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

**CONSIDERATO, INFINE**, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO che:**

- sulla base della DEL-2026-160 del 04/03/2026 di Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico, la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Elena Gallini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Dirigente Responsabile dell'Area Demanio idrico di ARPAE;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA2872;

**DETERMINA**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** all'**Impresa Individuale Montanari Milena** (C.F. MNTMLN56H43I763D e P.I.V.A. 02858100346) fatti salvi i diritti di terzi, la variante alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA2872, ai sensi dell'art. 31 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante i seguenti pozzi:

- P1 avente profondità di m 30;
  - P2, di nuova perforazione, avente profondità di m 34;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Comune di Sissa Trecasali (PR) su terreni di proprietà del titolare della ditta richiedente, censiti nella sezione A del N.C.T. del medesimo succitato Comune:
  - P1, Località Sottargine, al Foglio n. 22, mappale n. 2; coordinate UTM-RER: X: 600.371 Y: 980.488;
  - P2, Località Sottargine, al Foglio n. 22, mappale n. 28; coordinate UTM-RER: X: 600.614 Y: 980.763;
  - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore (limite acquifero A2 m 133 da p.c. per P1 e m 142,7 da p.c. per P2);
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 10 (P1) e l/s 20 (P2);
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 23.102 (2.880 mc/annui P1 e 20.222 mc/annui P2);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2035**;
  3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/04/2026;
  4. **di dare atto** che il canone previsto per l'anno 2026 è pari ad euro € 112,07;
  5. **di dare, inoltre, atto** che il deposito cauzionale è quantificato in 250,00 euro;
  6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**LA RESPONSABILE AREA DEMANIO IDRICO ARPAE**

**DOTT.A DONATELLA ELEONORA BANDOLI**

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata all'**Impresa Individuale Montanari Milena** (C.F. MNTMLN56H43I763D e P.I.V.A. 02858100346) - codice pratica PRPPA2872.

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche e ubicazioni:

- P1 avente profondità di 30 m con colonna filtrante in ferro zincato del diametro di mm 100, equipaggiato con motopompa non sommersa della potenza di 58 kW, ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR), Località Sottargine, su terreno di proprietà della titolare della ditta richiedente, censito nella sezione A del N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio 22, mappale 2, coordinate X: 600.371 Y: 980.488;
- P2, di nuova perforazione, avente profondità di 34 m con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 200, equipaggiato con pompa ad asse verticale accoppiata a motore termico della potenza di 29,4 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 15 e m 30 dal piano di campagna, ubicato in Comune di Comune di Sissa Trecasali (PR), Località Sottargine, su terreno di proprietà della titolare della ditta richiedente, censito nella sezione A del N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio 22, mappale 28, coordinate UTM-RER: X: 600.614 Y: 980.763.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti nella sezione A del N.C.T. del Comune di Sissa Trecasali (PC), foglio n. 22, mappali n.ri 2, 27, e 28 - della superficie complessiva di circa 23.79.80 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10 (P1) e l/s 20 (P2) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 23.102 (2.880 mc/annui P1 e 20.222 mc/annui P2).

- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore (limite acquifero A2 m 133 da p.c. per P1 e m 142,7 da p.c. per P2).

#### ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone previsto per l'anno **2026** ammonta a **euro 112,07**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative

non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare, su ciascuno dei due pozzi oggetto della presente concessione, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Area Demanio Idrico sede di Parma e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**La titolare dell'Impresa Individuale Montanari Milena (C.F. MNTMLN56H43I763D e P.I.V.A. 02858100346), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 30/04/2026**

**Firmato, per accettazione, dalla titolare  
della ditta concessionaria.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**